



Sospensione MUTUO

Sospensione delle rate del mutuo

Tra le diverse misure di sostegno per le famiglie, imprese e lavoratori, previste dal Decreto Cura Italia n.18/2020, rientra anche la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo. Il **Fondo Gasparini**, consente ai titolari di un mutuo, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Nello specifico il titolare di contratto di mutuo può chiedere **la sospensione del pagamento delle rate per non più di 2 volte** e per un periodo massimo complessivo non superiore a **18 mesi** nel corso della durata del contratto.

La sospensione è concessa per i mutui:

- ⇒ di importo erogato non superiore a 250.000
- ⇒ in ammortamento da almeno un anno,
- ⇒ il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo eventuale rinegoziazione. Il DL n.9/2020, prevede la sospensione del mutuo anche a causa : *interruzione lavorativa per Cigo, con almeno una riduzione superiore al 20% per un periodo di almeno **trenta giorni consecutivi**.*

Con l'articolo 54 del DL Cura Italia viene disposto che **fino al 17 dicembre 2020**, ovvero 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, **possono accedere al Fondo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti**. La sospensione può essere di 6 mesi per interruzione sino ad un massimo di 12 mesi, non serve fare l'Isee.

La domanda di sospensione va effettuata direttamente presso la banca che ha erogato il mutuo attraverso la modulistica ufficiale disponibile sia sul sito del tesoro:

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf